

## Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d'Aosta



Torino, 31 maggio 2024

L'Unione Regionale dei consigli degli ordini forensi del Piemonte e della Valle D'Aosta, visto il comunicato del Coordinamento della Conciliazione forense del 16 e 17 maggio 2024, ne condivide integralmente i contenuti e chiede quindi il ritiro delle Faq interpretative del dm 150/2023 pubblicate dal Ministero della giustizia il 14.5.2024 in relazione ai requisiti degli organismi di mediazione forensi.

Desti forte preoccupazione l'orientamento espresso nel ridetto documento, che pretende di imporre una netta separazione tra gli Ordini e gli organismi forensi che, oltre ad apparire illogica, contraddittoria ed estremamente penalizzante (soprattutto nei Fori di ridotte dimensioni), pare sorretta dall'intenzione di agevolare una progressiva crescita degli organismi di mediazione privati a scapito di quelli pubblici, e non tiene in alcun conto il ruolo svolto in questi anni dagli Omf in favore della diffusione della cultura della Mediazione.

L'interpretazione ministeriale, oltre che eccessivamente rigida, appare peraltro non rispettosa della normativa primaria e regolamentare che disciplina la mediazione civile.

Risulta particolarmente critica l'indicazione secondo cui il Presidente del COA o i Consiglieri dell'Ordine non possano assumere il ruolo di Responsabile dell'OMF, con surrettizia introduzione di una causa di incompatibilità non prevista dalla legge professionale, che penalizza l'operatività degli organismi senza alcuna giustificazione apparente.

Si evidenzia semmai che l'autonomia funzionale degli Organismi di Mediazione dovrebbe risultare dal modello organizzativo adottato nel rispetto della normativa in tema di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dell'art. 18 d. lgs. 28 del 2010, il quale prevede che "I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire

organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale”. Il regime speciale introdotto da tale norma per i Consigli degli Ordini degli Avvocati, distinto e differenziato rispetto a quello relativo a tutti gli altri Organismi di mediazione, viene di fatto frustrato dall’interpretazione ministeriale, laddove impone incompatibilità e separazioni interne, in netto contrasto con la *ratio* della norma speciale, che, tenendo conto delle peculiarità della professione forense, consente ai Consigli di svolgere la mediazione al proprio interno e nelle rispettive sedi presso i Tribunali, utilizzando le proprie risorse personali e strumentali, senza distinzioni soggettive con l’organismo.

La corsia preferenziale per l’iscrizione prevista dall’art. 18 del lgs. 28/2010, unitamente alla particolare attitudine del ceto forense, prevista dal comma 4 *bis* dell’art. 16, alla attività di mediazione, nonché al ruolo svolto dagli Avvocati all’interno del relativo procedimento, rendono ancor più illegittima ogni fonte secondaria, e, a maggior ragione, interpretazione del potere esecutivo che impongano restrizioni e/o limitazioni non previste.

Vista la specificità di tale norma primaria, tuttora pienamente in vigore, si ritiene quindi che i requisiti di autonomia funzionale ben possano essere dimostrati istituendo gli Organismi di Mediazione come aree organizzative omogenee dell’Ente Pubblico Consiglio dell’Ordine e lasciando all’autonomia di ciascuno di essi la scelta di individuare un Responsabile esterno o di affidarsi a una carica interna.

L’Unione auspica pertanto l’immediato ritiro delle Faq e l’apertura di un tavolo di confronto tra Ministero e Avvocatura per il superamento di tutte le criticità e chiede a tal fine un differimento del termine del 15 agosto, e chiede in ogni caso che il Ministero conceda agli Organismi un congruo termine per procedere all’eventuale regolarizzazione senza disporre la sospensione della loro attività.

## **La Presidente dell’Unione Regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta Avvocata Simona Grabbi**

